



## COMUNE DI TURATE

### Trasparenza nel servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

#### 1. INFORMAZIONI GENERALI

##### TARIFFE E RAPPORTO CON GLI UTENTI

Comune di Turate

Ufficio Tributi: si occupa della gestione del rapporto con gli utenti e dell'emissione dei documenti di riscossione

Ufficio Ecologia/Ambiente: si occupa degli aspetti tecnici inerenti al contratto di appalto di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi

##### Recapiti telefonici:

02/96425228 ufficio tributi

02/96425224 ufficio ecologia ambiente

##### indirizzo e-mail:

[tributi@comune.turate.co.it](mailto:tributi@comune.turate.co.it)

[ecologia@comune.turate.co.it](mailto:ecologia@comune.turate.co.it)

**Apertura al pubblico:** SU APPUNTAMENTO da concordare inviando una mail a [tributi@comune.turate.co.it](mailto:tributi@comune.turate.co.it) o telefonando al numero 02/96425228-234.

Indirizzo mail per la segnalazione di disservizi/reclami bollettazione: [tributi@comune.turate.co.it](mailto:tributi@comune.turate.co.it)

Indirizzo mail per la segnalazione di disservizi/reclami sul servizio di raccolta rifiuti: [ecologia@comune.turate.co.it](mailto:ecologia@comune.turate.co.it)

##### RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI/ SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

Ragione sociale: ECONORD SPA

Sede legale e amministrativa: VIA GIORDANI 35 21100 – VARESE

Codice fiscale / partiva iva: IT01368180129

N° verde call centre ECONORD: 800 778 771

Indirizzo e-mail : [info@econord.it](mailto:info@econord.it) PEC:[econord@certimpres.it](mailto:econord@certimpres.it)

Sito web: <https://www.econord.it>

## **2. RECLAMI E RIMBORSI**

Nel caso in cui fossero segnalati errori nella determinazione degli importi addebitati, errori e/o variazioni nei dati relativi all'utente o alle caratteristiche dell'utenza rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa ovvero problematiche nella modalità di effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti, la modulistica per l'invio di reclami è scaricabile al seguente indirizzo dedicato:

[www.comune.turate.co.it](http://www.comune.turate.co.it) (sezione Tari)

Nel caso in cui si fosse proceduto ad un versamento non dovuto o in eccesso rispetto al dovuto, entro il termine di prescrizione quinquennale previsto per i tributi locali, è possibile presentare apposita istanza di rimborso, attraverso il modulo scaricabile al seguente indirizzo:

[www.comune.turate.co.it](http://www.comune.turate.co.it) (sezione Tari)

## **3. CALENDARIO E ORARI**

Il calendario e gli orari vigenti relativi alla raccolta dei rifiuti urbani, relativi alle diverse modalità di raccolta a disposizione dell'utente, i giorni di spazzamento strade e gli orari di apertura del CRDR comunale con le istruzioni per il corretto conferimento dei rifiuti sono consultabili sul sito web del gestore, accessibile al seguente indirizzo:

[www.comune.turate.co.it](http://www.comune.turate.co.it) (sezione Tari e nell'area tematica ecologia e Ambiente)

## **4. CAMPAGNE STRAORDINARIE**

Non sono previste campagne straordinarie di raccolta dei rifiuti urbani ovvero nuove aperture o chiusure di centri di raccolta.

## **5. CARTA DELLA QUALITA'**

La carta della qualità del servizio è stata approvata.

## **6. RACCOLTA DIFFERENZIATA**

Con riferimento alla raccolta differenziata (RD) conseguita nel Comune, nei tre anni solari precedenti a quello in corso (per i quali si dispone dei dati pubblicati), sono state raggiunte le seguenti percentuali:

Anno	Ton totali Rifiuti Urbani	Ton raccolta differenziata	% raccolta differenziata
2024	4.299,536	3.060,156	<b>71,17</b>
2023	4.544,396	3.354,056	<b>73,81</b>
2022	3.970,835	2.856,095	<b>71,93</b>

\* Dato da catasto rifiuti ISPRA, come previsto dall'art. 10 del TITR.

\* Dato da Provincia di Como

## 7. CALCOLO DELLA TARIFFA

La tassa sui rifiuti (TARI) è stata istituita dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, commi 639 e ss, a decorrere dal 1 gennaio 2014. Il tributo è destinato a finanziare integralmente i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore.

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

La tassa è composta, sulla base dei criteri previsti dal DPR 158/1999 e successive modifiche ed integrazioni, apportate in particolare dalla Delibera ARERA n. 443/2019/R/rif del 31/10/2019, da una quota fissa (TF), determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi e di gestione, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile (TV), rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e al servizio fornito.

Le tariffe sono articolate, inoltre, per le fasce di utenza domestica e non domestica, alle quali sono applicati i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/1999.

Per le utenze domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dell'immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l'immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Per le utenze non domestiche, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta, secondo le categorie previste dal D.P.R. 158/1999.

All'importo della tassa comunale, occorre infine aggiungere il Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 che, per l'anno 2022, è pari al 5% della tassa comunale (TEFA).

Esempi di calcolo (anno 2020)

1) Utenze domestiche: abitazione di mq. 100 occupata da 2 componenti per tutto l'anno:

$$QF+QV = (\text{€ } 0,46901 \times 100 \text{ mq.} \times 365/365) + (\text{€}63,76152_ \times 365/365) = \text{€ } 46,901+ \text{€ } 63,762= \text{€ } 110,663$$

$$\text{TEFA} = \text{€ } 110,663 \times 5\% = \text{€}5,533$$

$$\text{TARI} = (\text{€ } 110,663+ \text{€ } 5,533) = \text{€ } 116,196 \text{ arrotondato € } 116,20 \text{ (cod. tributo 3944)}$$

2) Utenze non domestiche: negozio di mq. 50 occupato per tutto l'anno:

$$QF+QV = (\text{€ } 0,89001 \times 50 \text{ mq.} \times 365/365) + (\text{€}0,90738 \times 50 \text{ mq.} \times 365/365)$$

$$= \text{€ } 44,500+ \text{€ } 45,369= \text{€ } 89,869$$

$$\text{TEFA} = \text{€ } 89,869 \times 5\% = \text{€ } 4,493$$

$$\text{TARI} = (\text{€ } 89,869+ \text{€ } 4,493) = \text{€ } 94,362 \text{ arrotondato €}94,36 \text{ (cod. tributo 3944)}$$

Inoltre al calcolo sopra evidenziato si dovranno aggiungere ai sensi della :

- delibera ARERA 386/2023 l'applicazione sulla singola utenza Tari delle componenti perequative UR1 (pari a 0,10€/utenza) e UR2 (parti a 1,50€/utenza); per maggiori dettagli fare riferimento al sito di Arera [www.arera.it](http://www.arera.it) nella sezione Rifiuti a partire dall'anno 2024;
- delibera ARERA 133/2025 l'applicazione sulla singola utenza Tari della componente perequativa UR3 (pari a 6,00€/utenza) destinata alla copertura agevolazione Bonus sociale a partire dall'anno 2025;

## 8. RIDUZIONI

Le riduzioni, se non diversamente specificato, devono essere richieste dal contribuente presentando apposita istanza all'Ufficio Tributi, allegando, se necessario, anche la relativa documentazione probatoria.

Il modulo per la richiesta delle riduzioni è scaricabile al seguente indirizzo:

[www.comune.turate.co.it](http://www.comune.turate.co.it) (sezione Tari)

Riduzioni utenze domestiche-

% riduzione	Tipo
50% parte variabile	Uso stagionale
100%parte variabile	Persone anziane ricoverate presso Case di Cura o di riposo per più di sei mesi all'anno
2/3 del tributo	Pensionati iscritti aire

Riduzioni utenze non domestiche parte variabile

% riduzione	Tipo
Rd*100/rp	Riciclo rifiuti speciali

## 9. APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO

Il piano tariffario vigente per l'anno in corso è stato approvato con delibera di C.C. 06 del 28/04/2026. Le tariffe TARI 2026 sono state approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 28/04/2026 scaricabile al seguente indirizzo:  
[www.comune.turate.co.it](http://www.comune.turate.co.it)

Il regolamento TARI da applicare per l'anno in corso è stato approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 26/05/2023 ed è scaricabile al seguente indirizzo:  
[www.comune.turate.co.it](http://www.comune.turate.co.it)

## 10. MODALITA' INVIO AVVISO DI PAGAMENTO

Il Comune procede all'invio del documento di riscossione a mezzo servizio di posta ordinaria.

## 11. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento F24 precompilati, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei contribuenti e limitare eventuali errori di digitazione.

I modelli F24 sono pagabili:

- presso tutti gli sportelli bancari e postali presenti su tutto il territorio nazionale, in modo completamente gratuito.

La scadenza e il numero delle rate sono stabiliti con la Deliberazione di approvazione del piano tariffario ovvero con apposita Deliberazione del C.C.n.6 del 28/04/2026 e per l'anno 2026 la delibera di C.C. è la n. 06 del 28/04/2026. (1 rata o rata unica 31 luglio 2026- seconda rata 07 dicembre 2026).

## 12. RITARDATO O OMESSO PAGAMENTO

In caso di omesso/parziale versamento, si procederà con gli atti consequenziali per il recupero dell'importo non versato e l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art.13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n.471, oltre all'addebito di interessi calcolati nella misura del tasso di interesse legale aumentato di n.2 punti percentuali come da regolamento tari approvato con delibera di C.C. n° 09 del 26/05/2023.

## 13. COMUNICAZIONI ARERA

L'art. 1, comma 527, della legge 205/17 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti. In particolare, alla lettera c, vengono attribuite ad ARERA funzioni di «diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza».

Di seguito, il *link* al portale web di ARERA dove è possibile consultare determine, atti, consultazioni e ultime novità sulla materia: <https://www.arera.it/>

## 14. BONUS RIFIUTI

### BONUS SOCIALE RIFIUTI

È uno sconto applicato in modo automatico sulla tariffa per la gestione dei rifiuti (TARI/tariffa corrispettiva) ai nuclei familiari che hanno un'attestazione **ISEE** sottosoglia.

I requisiti per accedere al bonus sono gli stessi che servono per ottenere il bonus sociale elettrico, gas e idrico.

### Caratteristiche del bonus rifiuti

- Viene riconosciuto una volta all'anno

- Riduce del 25% la TARI (o la tariffa corrispettiva) che i nuclei familiari devono corrispondere ogni anno. La riduzione viene effettuata l'anno successivo a quello in cui l'ISEE del nucleo è risultato sottosoglia.

### **REQUISITI PER OTTENERE IL BONUS**

Il cittadino o il nucleo familiare ha diritto al bonus se:

#### **L'ISEE:**

- **non è superiore a 9.796 euro** per famiglie con massimo 3 figli a carico
- **non è superiore a 20.000 euro** per le famiglie numerose con almeno 4 figli a carico.

#### **L'UTENZA TARI:**

- è un'utenza ad uso domestico
- deve essere intestata a uno dei componenti il nucleo ISEE.

### **IL BONUS È AUTOMATICO**

Il bonus viene riconosciuto in modo automatico, ossia senza che l'utente ne faccia richiesta con la presentazione di moduli o di apposite domande. Infatti, se il cittadino presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) all'INPS e l'attestazione ISEE calcolata risulta sotto la soglia stabilita dalla normativa per ottenere il bonus, i dati dell'utente (solo quelli strettamente necessari in base alla normativa privacy) vengono trasmessi, l'anno successivo alla presentazione della DSU, per le prime verifiche alla banca dati di Acquirente Unico (ossia al Sistema Informativo Integrato- SII) e alla banca dati di ANCI (ossia al Sistema di Gestione delle agevolazioni tariffarie SGate). Successivamente i medesimi dati vengono inviati al gestore rifiuti competente nel territorio di abitazione del nucleo familiare che, effettuate alcune ulteriori verifiche, provvede a scontare la TARI.

### **COME SI OTTIENE IL BONUS RIFIUTI**

Il primo passaggio per ottenere il bonus è quello di **presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e ottenere un'attestazione ISEE sottosoglia.**

Se il valore dell'ISEE è sotto la soglia prevista dalla normativa (link ISEE) e l'utenza TARI del nucleo familiare ha i requisiti di ammissibilità previsti, la tassa sui rifiuti (o la tariffa corrispettiva) viene scontata del 25%.

Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere nuovamente il bonus per l'anno successivo.

### **A QUANTO AMMONTA**

Il bonus sociale rifiuti verrà calcolato da ogni gestore rifiuti (soggetto che emette l'avviso di pagamento) in base alla tariffa applicata: ogni nucleo familiare che possiede i requisiti di ammissibilità otterrà una riduzione della TARI (o della tariffa corrispettiva) pari al 25% dell'importo che viene richiesto per l'anno di competenza della DSU. Ad esempio, se il nucleo riceve un bollettino pari a 200 euro/anno, lo sconto applicato direttamente dal gestore nell'avviso di pagamento dell'anno successivo sarà di 50 euro.

### **QUANDO SI RICEVE IL BONUS**

Il bonus sociale relativo alla tassa sui rifiuti (TARI) viene corrisposto una volta all'anno, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti previsti. Lo sconto, pari al 25% della spesa sostenuta viene applicato sulla TARI (o sulla tariffa corrispettiva) **nell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)**. Questo avviene perché a differenza delle bollette elettriche, gas e idriche che hanno cadenza mensile/bimensile/trimestrale la TARI è pagata annualmente e quindi anche lo sconto viene applicato una sola volta all'anno (eventualmente suddiviso nella rate previste dal gestore). Poiché l'ISEE può essere richiesto dai cittadini in qualsiasi momento dell'anno, i gestori disporranno dei dati relativi ai nuclei familiari che hanno diritto al bonus sociale solo alla fine di ogni anno, quando sono state presentate tutte le DSU, quindi dopo il mese di dicembre di ciascun anno. Per questo motivo il bonus sociale rifiuti viene corrisposto nel bollettino di pagamento emesso nell'anno successivo a quello di presentazione della DSU. Per esempio, nel 2026, entro il mese di giugno verrà applicato lo sconto ai nuclei familiari che hanno ottenuto un'attestazione ISEE sottosoglia nel 2025. Lo sconto viene calcolato in base a quello che il nucleo familiare ha pagato nel 2025.

**ATTENZIONE:** se i cittadini presentano la DSU dopo il 20 dicembre (di ogni anno) e ricevono quindi l'attestazione ISEE a gennaio dell'anno successivo, il bonus rifiuti verrà corrisposto l'anno seguente a quello di rilascio dell'attestazione ISEE. Quindi, per esempio, se si presenta la DSU il 22 dicembre 2025

e si ottiene l'attestazione ISEE (entro la soglia di 9.530 euro o 20.000 euro se ho una famiglia numerosa) il 3 gennaio 2026, lo sconto verrà applicato nel 2027.

### **COME SI RICEVE IL BONUS**

Il bonus sociale viene applicato nel documento di riscossione (avviso di pagamento) emesso entro giugno di ogni anno. Nei casi in cui il gestore emetta l'avviso dopo il mese di giugno, il bonus dovrà essere pagato con rimessa diretta all'utente che ha presentato la DSU. Il pagamento con rimessa diretta può essere effettuato dal gestore tramite bonifico bancario, assegno, o altri mezzi che però siano tracciabili per l'utente.

**ATTENZIONE:** nel caso in cui il potenziale beneficiario del bonus sociale risulti moroso, ossia risulti non aver pagato la tassa sui rifiuti negli anni precedenti a quello di erogazione del bonus, il gestore del servizio può trattenere l'importo del bonus per compensare le somme dovute e non versate dall'utente. Tuttavia, per poter trattenere il bonus, il gestore deve aver inviato un sollecito di pagamento nel quale deve essere chiaramente indicato sia il debito pregresso sia la sua intenzione di utilizzare il bonus sociale a copertura delle somme non pagate.

### **CHE COSA È LA COMPONENTE PEREQUATIVA UR3**

Per poter erogare il bonus sociale rifiuti alle famiglie in stato di disagio economico come avviene per gli altri bonus sociali, la normativa ha introdotto un contributo che deve essere pagato da tutti gli utenti della tassa rifiuti. Questo contributo definito dall'Autorità (componente tariffaria perequativa UR3) serve, appunto, per finanziare il bonus sociale rifiuti per tutti coloro che ne hanno diritto. Nel bollettino di pagamento della tassa sui rifiuti del 2025, gli utenti hanno quindi trovato questa nuova voce, (componente perequativa tariffaria) pari a 6 euro all'anno che servirà a pagare il bonus rifiuti per l'anno 2026. Per approfondire si rimanda alla delibera ARERA n. 133/2025

### **EROGAZIONE DEL BONUS IN CASO DI CAMBIO INDIRIZZO DI ABITAZIONE**

Se il nucleo familiare che ha diritto al bonus sociale cambia casa, ma resta nel medesimo comune/territorio e non cambia il gestore rifiuti, non si verificano problemi nell'erogazione del bonus.

Se invece il nucleo si trasferisce in altro comune/territorio servito da un gestore rifiuti diverso dal precedente, per poter ottenere il bonus è necessario che il cittadino, prima del trasferimento, compili il modulo relativo alla chiusura dell'utenza nella vecchia abitazione e fornisca i dati relativi al nuovo indirizzo al vecchio gestore. Sul sito di ogni gestore sono reperibili i moduli da compilare per la cessazione dell'utenza.

In questi casi, se l'utente ha mantenuto i requisiti di ammissibilità il bonus sociale viene erogato attraverso l'emissione di un bonifico domiciliato: l'intestatario della DSU riceverà una comunicazione che lo informa di recarsi presso un ufficio postale a ritirare il bonus sociale.

### **COSA SUCCEDE SE IL NUCLEO FAMILIARE AGEVOLABILE SIA INTESTATARIO DI PIÙ UTENZE TARI?**

Qualora il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze TARI (cioè possieda più unità immobiliari), l'agevolazione viene applicata solo all'unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU.

### **COSA SUCCEDE SE DAI DATI DELLA DSU NON SI RIESCE AD ASSOCIARE A UN NUCLEO FAMILIARE UN'UTENZA DOMESTICA TARI?**

Nel caso in cui all'indirizzo indicato come abitazione dal nucleo familiare nella DSU non sia associata un'utenza TARI/tariffa corrispettiva a uso domestico, il gestore rifiuti potrà applicare l'agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte dell'utente.